

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 138

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (*)

—————

Legge quadro sull’attività di vigilanza ecologica volontaria

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione ambientale in Italia, come in gran parte del mondo, viene ormai considerata, non solo dagli esperti del settore, sempre più insostenibile. Il degrado del territorio, causato dall'intervento irrazionale dell'uomo, ha provocato e continua a provocare conseguenze negative che, oltre a compromettere varie forme di vita animale e vegetale, minaccia sempre di più la salute dei cittadini. Basta pensare al pericolo di incidente chimico, alla dispersione di radiazioni, al dissesto idrogeologico, all'inquinamento delle acque superficiali e di falda, alla proliferazione delle discariche incontrollate di rifiuti ed alla progressiva distruzione dell'ambiente naturale.

La tutela dell'ambiente e la gestione del territorio possono avere successo solo se affrontate su scala adeguata, sulla base di bacini fisici e geografici piuttosto che storico-amministrativi. Nello stesso tempo i singoli problemi ambientali per essere controllati devono essere affrontati e gestiti localmente da una popolazione consapevole, protagonista e responsabile.

Tutti devono essere informati, senza censure ed in tempo reale, sullo stato dell'ambiente e sulla pericolosità dell'inquinamento che si determina attorno alla propria casa. Tutti devono sapere cosa potrebbero fare per migliorare le condizioni ambientali e quindi la qualità della vita nella propria realtà. A queste esigenze si può dare risposta attraverso il lavoro svolto dai gruppi e dalle associazioni di volontariato, fenomeno che coinvolge in Italia almeno 10 milioni di cittadini e che è in continua espansione. I volontari svolgono attività in molti campi, dalla sanità alla protezione civile, dall'assistenza agli anziani alla prevenzione ed alla cura

delle tossicodipendenze, dall'assistenza nelle carceri alla difesa dell'ambiente. Il volontariato ecologico, in particolare, sta diventando un fenomeno sempre più diffuso nel nostro Paese. Diverse regioni d'Italia si sono dotate o si stanno dotando di specifiche leggi per l'istituzione di servizi regionali di vigilanza ecologica volontaria.

Tra queste deve essere sottolineata l'importanza della legge regionale della Lombardia (legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105), che è stata la prima legge organica in materia e che ha aperto la strada alle diverse esperienze oggi esistenti o in via di realizzazione. La legge della regione Lombardia ha proposto le guardie ecologiche volontarie come un servizio civico dove i cittadini in quanto tali, nel nome e per conto di un interesse collettivo - la salvaguardia dell'ambiente - possono volontariamente ed individualmente contribuire allo svolgimento di alcune specifiche attività dei pubblici servizi preposti. Si tratta dell'istituzionalizzazione del diritto-dovere per ogni persona di pretendere il rispetto delle leggi dello Stato e in senso lato delle leggi ecologiche che determinano, regolano e qualificano la vita sulla terra.

Il relativo successo delle guardie ecologiche forestali è in gran parte dovuto alla qualità dell'attività svolta che sollecita un'idea di volontariato molto concreta ed operativa. Una forma collettiva del fare direttamente orientata all'agire solidale. La moderna guardia ecologica volontaria possiede già una ben definita ed originale identità, è in crescita numerica ed è presente, direttamente o indirettamente, in circa un terzo del territorio italiano. Oggi appare vitale affermare con decisione l'autonomia da possibili condizionamenti e da interessi particolari. Le guardie

ecologiche volontarie operano motivate da valori di onestà, di solidarietà e di giustizia che sono alla base della civile convivenza e del patrimonio storico e culturale del volontariato.

L'attività volontaria non può mai confondersi con quella di lavoro dipendente e ancor meno con quella di lavoro dipendente non pagato. Le guardie ecologiche volontarie non possono essere chiamate a sopperire alle carenze di personale degli enti in un ruolo subordinato: non servono per sostituire analoghe figure dipendenti, ma per affrancare queste al fine di svolgere un intervento più capillare e puntuale. Da questo punto di vista la presenza delle guardie ecologiche volontarie avrebbe una ricaduta positiva sull'occupazione in quanto l'attività di segnalazione e accertamento svolta eleva notevolmente gli *input* che giungono agli uffici preposti, sollecitando un adeguamento degli organici. Questo ruolo delle guardie ecologiche volontarie non appesantirebbe il bilancio economico pubblico in quanto oltre alla ricaduta (inestimabile) in termini di un ambiente maggiormente protetto vi sarebbero le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie.

Le guardie ecologiche volontarie sono dei cittadini che hanno frequentato appositi corsi di formazione organizzati dalla provincia, hanno superato l'esame di idoneità e sono stati nominati, di concerto con la prefettura, guardie giurate particolari. Tra loro c'è lo studente che cerca di qualificarsi in previsione di un lavoro, il pensionato che vuole continuare l'impegno sociale e il lavoratore che ha scelto di fare la guardia ecologica nel proprio tempo libero, uniti tutti da un profondo amore per l'ambiente e per la

vita. Cittadini responsabili che operano disarmati, ma all'occorrenza assumono la qualifica di pubblici ufficiali, nell'esercizio delle funzioni cui sono incaricati, ed hanno il potere di contestare, accertare e sanzionare gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente. Si tratta dunque di volontari ed operatori ambientali a tutto campo ai quali sono inoltre attribuiti compiti di protezione civile.

La valorizzazione di azioni individuali e collettive finalizzate al recupero di aree degradate, all'informazione e alla formazione dei cittadini sui temi ambientali e sul rispetto dell'ambiente, al soccorso in caso di emergenza o in caso di disastri di carattere ecologico, alla tutela e alla valorizzazione dei parchi, impone la predisposizione di una normativa quadro che fornisca direttive alle regioni perché si dotino di un servizio ecologico volontario.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli: l'articolo 1 enuncia le finalità e l'oggetto della legge; l'articolo 2 individua le competenze dei diversi livelli istituzionali, stabilendo che i compiti di indirizzo e coordinamento sono esercitati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno; gli articoli 3 e 4 si occupano dei compiti e dell'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie; l'articolo 5 istituisce il coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie; l'articolo 6 indica i requisiti necessari per diventare guardie ecologiche volontarie, disciplina la formazione, la nomina, la sospensione e la revoca dell'incarico ed istituisce l'albo regionale delle guardie ecologiche volontarie.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge disciplina l'attività di vigilanza ecologica volontaria e, nel quadro delle pubbliche funzioni, stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione di Stato, regioni ed enti locali, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad adottare norme o ad adeguare le proprie normative per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

(Competenze istituzionali)

1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono l'apporto ed il sostegno, il funzionamento e l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti nei rispettivi territori allo scopo di incrementare e mi-

gliorare la tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

3. Al fine di cui al comma 2, le regioni e le province autonome, avvalendosi eventualmente degli enti locali e di altri enti operanti in ambito regionale, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l'attività di vigilanza ecologica volontaria.

4. Le province nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle funzioni amministrative ad esse delegate dalle regioni nonché in attuazione delle leggi regionali, vigilano sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5 nel rispetto della loro autonomia.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mettono a disposizione delle organizzazioni di volontariato mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento dell'attività ed individuano le modalità di collaborazione fra le attività delle stesse e le funzioni e le attività svolte dalle province, comuni, comunità montane, enti parco, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri nonché di strutture ed organismi che svolgono funzioni di protezione civile.

Art. 3.

(Attività di vigilanza ecologica volontaria)

1. L'attività di vigilanza ecologica volontaria è prestato, senza armi, in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, e non dà luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro né è sostitutiva dell'attività di vigilanza e controllo degli organismi istituzionalmente a ciò preposti.

2. L'attività di vigilanza ecologica volontaria si esplica tramite:

a) l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;

c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell'ambito delle attività di protezione civile;

d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;

f) la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.

3. L'attività di vigilanza ecologica volontaria è disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto, secondo le direttive emanate dalle regioni, dalle guardie ecologiche volontarie, iscritte in apposito albo istituito presso ogni regione e organizzate nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5. Le guardie ecologiche volontarie sono soggette alla copertura assicurativa di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie, che è comunque conferito nelle seguenti materie:

a) tutela del paesaggio, dei parchi e delle riserve naturali;

b) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;

c) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;

d) osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;

e) salvaguardia e protezione degli animali;

f) salvaguardia dei beni artistici e storici;

g) smaltimento dei rifiuti;

h) osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico ed idrologico.

Art. 4.

(Soggetti organizzatori)

1. La regione individua con propria legge i soggetti organizzatori dell'attività di vigilanza ecologica volontaria.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:

a) redigere, d'intesa con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie, programmi per l'organizzazione dell'attività di vigilanza ecologica volontaria nei diversi ambiti territoriali di competenza, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento dell'attività nonché le forme di redazione e di trasmissione di atti e dati;

b) promuovere ed organizzare, con il concorso dei gruppi della guardie ecologiche volontarie, il reclutamento, la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;

c) stipulare apposite convenzioni con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5, per lo svolgimento dell'attività e per la definizione delle relative responsabilità;

d) stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche volontarie ed ai terzi dallo svolgimento dell'attività, compresa la copertura per le spese connesse alla tutela legale e per danni provocati a propri veicoli nell'espletamento dell'attività;

e) assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento dell'attività, nonché comunicare tempestivamente alle autorità medesime i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi dell'articolo 6;

f) mettere a disposizione dei gruppi dalle guardie ecologiche volontarie le risorse necessarie al rimborso dalle spese sostenute nonché i mezzi e le attrezzature per l'espletamento dell'attività di vigilanza ecologica volontaria.

Art. 5.

(Gruppi di guardie ecologiche volontarie)

1. I gruppi di guardie ecologiche volontarie sono disciplinati ed organizzati secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi regionali di attuazione e svolgono la loro attività sulla base di convenzioni con i soggetti organizzatori del servizio ecologico volontario, in conformità all'articolo 7 della medesima legge n. 266 del 1991.

Art. 6.

(Guardie ecologiche volontarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie svolgono le attività previste all'articolo 3, nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5.

2. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i requisiti fisici, tecnici e

morali che le rendano idonee al servizio e comunque quelli previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Coloro che intendono svolgere l'attività di vigilanza ecologica volontaria devono:

- a) aderire ad un gruppo di guardie ecologiche volontarie;
- b) frequentare il corso di formazione teorica;
- c) effettuare il periodo di addestramento pratico;
- d) superare l'esame finale teorico-pratico ed ottenere l'attestato di idoneità.

4. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardie ecologiche volontarie e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale, ed organizzano annualmente, con il concorso dei gruppi di cui all'articolo 5, i predetti corsi di formazione.

5. L'incarico di guardia ecologica volontaria è conferito dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, con apposito atto di nomina, nel quale devono essere indicati:

- a) i compiti oggetto dell'incarico;
- b) le leggi e le altre norme di cui la guardia ecologica volontaria ha il potere di accertare la violazione, in conformità alle competenze attribuite alla regione o alla provincia autonoma in materia;
- c) l'ambito territoriale di svolgimento dell'incarico;
- d) il gruppo delle guardie ecologiche di appartenenza.

6. La nomina delle guardie ecologiche volontarie è approvata, entro trenta giorni dal relativo conferimento, con decreto dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo

di appartenenza ai sensi dell'articolo 138 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che ha validità nell'intero territorio della provincia.

7. Le guardie ecologiche volontarie devono prestare giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

8. Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie operano in qualità di pubblici ufficiali, devono essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. Le regioni possono individuare un modello di abbigliamento, un distintivo ed una tessera di riconoscimento omogenea per le guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio regionale.

9. Le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo immediatamente alle autorità competenti nelle forme stabilite dall'articolo 4, comma 2, lettera e), della presente legge. L'accertamento è svolto dalle guardie ecologiche volontarie in conformità all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a frequentare corsi periodici di aggiornamento ed a sottoporsi a prove di idoneità, secondo programmi periodici stabiliti dalla regione.

11. Le guardie ecologiche volontarie possono essere sospese dall'incarico per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, sentito il gruppo di appartenenza, in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di sospensione è comunicato al prefetto.

12. Il provvedimento di nomina della guardia ecologica volontaria può essere revo-

cata dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore, sentito il gruppo di appartenenza nel caso di:

a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;

b) accertata persistente inattività;

c) perdita dei requisiti fisici, tecnici o morali di idoneità al servizio.

13. Il provvedimento di revoca è notificato al prefetto competente per territorio e dà luogo alla cancellazione dall'albo regionale delle guardie ecologiche volontarie.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie e transitorie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità ivi indicate.

2. Le regioni istituiscono nell'ambito dei propri bilanci appositi fondi per garantire l'attività dei gruppi della guardie ecologiche volontarie.

3. Le guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali vigenti, che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte negli appositi elenchi della regione di appartenenza ai sensi dell'articolo 3, comma 3.